



Bruxelles, 17 maggio 2023
(OR. en)

9312/23

LIMITE

JAI 608
COPEN 147
DROIPEN 68
ENFOPOL 234
CODEC 846

Fascicolo interistituzionale:
2022/0398(COD)

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	8501/23
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione - Orientamento generale

I. CONTESTO

1. Il 2 dicembre 2022 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione¹. La base giuridica della proposta era stata fornita mediante la decisione (UE) 2022/2332 del Consiglio, del 28 novembre 2022, relativa al riconoscimento della violazione delle misure restrittive dell'Unione come una sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea².

¹ Doc. 15653/22.

² GU L 308 del 29.11.2022, pag. 18.

2. La proposta si basa sulla valutazione secondo cui è necessario stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in relazione alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, al fine di garantire l'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione, l'integrità del mercato interno nell'Unione e conseguire un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

II. LAVORI A LIVELLO DI GRUPPO

3. In seguito alla presentazione della proposta, il gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" (COPEN) e i consiglieri GAI hanno esaminato la proposta nel corso delle presidenze ceca e svedese del Consiglio.
4. Le discussioni più accese durante la presidenza svedese si sono concentrate sull'articolo 3 (*Violazione delle misure restrittive dell'Unione*). Sebbene le delegazioni fossero d'accordo sulla sostanza della disposizione, sono state apportate modifiche, tra l'altro, per garantire chiarezza sul modo in cui i reati si riferiscono ai concetti e alle disposizioni sostanziali degli strumenti dell'Unione in materia di misure restrittive. Il testo che figura attualmente nell'allegato appare equilibrato: garantisce la coerenza del testo e tiene conto degli interessi di tutti gli Stati membri.
5. In seguito alla riunione dei consiglieri e degli esperti GAI del 28 aprile 2023, e per confermare che il testo poteva essere trasmesso al Coreper in vista della preparazione dell'orientamento generale del Consiglio, si è svolta una procedura informale di approvazione tacita su un testo identico a quello figurante nell'allegato della presente nota. La procedura informale di approvazione tacita si è conclusa l'11 maggio alle ore 17 senza obiezioni da parte delle delegazioni.

III. CONCLUSIONE

6. Alla luce di quanto precede,

si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:

- confermare l'accordo sul testo della proposta di direttiva che figura nell'allegato³ della presente nota; e
- raccomandare al Consiglio di raggiungere un orientamento generale sul testo;

si invita il Consiglio a:

- raggiungere un orientamento generale sul testo che figura nell'allegato della presente nota, che costituirà la base dei negoziati con il Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ordinaria (art. 294 TFUE).

³ Le modifiche rispetto alla proposta iniziale sono indicate in **grassetto** o con [...].

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la decisione (UE) 2022/2332 del Consiglio, del 28 novembre 2022, relativa al riconoscimento della violazione delle misure restrittive dell'Unione come una sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione, l'integrità del mercato interno nell'Unione e conseguire un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è necessario stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in relazione alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.
- (2) Le misure restrittive dell'Unione, quali le misure in materia di congelamento di fondi e di risorse economiche, i divieti riguardanti la messa a disposizione di fondi e di risorse economiche e i divieti di ingresso o di transito nel territorio di uno Stato membro, nonché le misure economiche e **finanziarie** settoriali e gli embarghi sulle armi, costituiscono uno strumento essenziale per la promozione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune ("**PESC**"), quali previsti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea ("TUE"). Tali obiettivi comprendono la salvaguardia dei valori, della sicurezza, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione, il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei principi del diritto internazionale e il mantenimento della pace internazionale, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale in **conformità** [...] **degli** obiettivi e **dei** principi della Carta delle Nazioni Unite.

- (3) Onde garantire l'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione, è necessario che gli Stati membri dispongano di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione di tali misure, compresi gli obblighi, ad esempio di segnalazione, ivi stabiliti. È inoltre necessario che tali sanzioni facciano fronte all'elusione delle misure in questione.
- (4) L'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione richiede **norme minime comuni relative alle** definizioni [...] dei comportamenti **criminosi** [...] che violano **i divieti e gli obblighi previsti da** tali misure. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali comportamenti costituiscano reato se commessi intenzionalmente, **nella misura in cui ciò equivalga alla violazione di un divieto o di un obbligo stabiliti in una misura restrittiva dell'Unione o in una disposizione nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione, ove sia richiesta l'attuazione a livello nazionale [...]. La direttiva dovrebbe riguardare solo le violazioni gravi e non dovrebbe pertanto applicarsi alle violazioni che coinvolgono fondi, risorse economiche, beni, servizi, operazioni o attività di un valore inferiore a 10 000 EUR. Inoltre, i casi di minore importanza di violazione dei divieti di viaggio dovrebbero essere esclusi dal suo ambito di applicazione. La nozione di casi di minore importanza deve essere interpretata in conformità del diritto nazionale. Poiché la presente direttiva stabilisce solo norme minime, gli Stati membri possono decidere se estendere il loro diritto penale nazionale a tali comportamenti. L'esclusione di talune violazioni dall'ambito di applicazione della presente direttiva non incide sugli obblighi stabiliti nelle misure restrittive dell'Unione per garantire che le violazioni siano punibili con sanzioni penali o di altro tipo effettive, proporzionate e dissuasive.**

- (4 bis)** Le misure restrittive dell'Unione possono prevedere eccezioni sotto forma di esenzioni o deroghe ai divieti in esse stabiliti. Queste sono particolarmente importanti, ad esempio, per la fornitura di aiuti umanitari. Un comportamento che beneficia di un'esenzione prevista da una misura restrittiva dell'Unione o che è autorizzato dalle autorità competenti degli Stati membri mediante una deroga conformemente a una misura restrittiva dell'Unione non dovrebbe essere considerato una violazione di una misura restrittiva dell'Unione. Nell'attuare la direttiva in oggetto, gli Stati membri terranno conto del fatto che, in conformità del diritto internazionale umanitario, il diritto dei conflitti armati e le misure restrittive, le norme di attuazione non dovrebbero impedire la fornitura di aiuti umanitari in linea con i principi di imparzialità, umanità, neutralità e indipendenza.
- (4 ter)** In particolare, l'efficace applicazione delle misure restrittive dell'Unione richiede norme minime comuni per le violazioni delle misure di congelamento dei beni stabilite nei pertinenti regolamenti del Consiglio. Tali misure comprendono il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi oggetto di misure di congelamento dei beni, nonché l'obbligo di congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a tali persone, entità o organismi o da essi posseduti, detenuti o controllati.
- (4 quater)** Le misure restrittive dell'Unione stabiliscono inoltre restrizioni all'ammissione (divieti di viaggio) che dovrebbero essere disciplinate dalla presente direttiva. Tali misure, di norma stabilite in una decisione del Consiglio adottata sulla base dell'articolo 29 TUE e attuate mediante il diritto nazionale, impongono agli Stati membri di adottare le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche oggetto di misure restrittive dell'Unione.

- (4 quinquies)** La conclusione o il proseguimento di qualsiasi forma di transazione, comprese tra l'altro le operazioni finanziarie, nonché l'aggiudicazione o il proseguimento dell'esecuzione di contratti pubblici o di concessione che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, con uno Stato terzo, organismi di uno Stato terzo, entità e organismi posseduti o controllati da uno Stato terzo o da organismi di uno Stato terzo, dovrebbe costituire reato nella misura in cui è vietata da una misura restrittiva dell'Unione.
- (4 sexies)** Sono inoltre necessarie norme sul divieto di commercio, importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento, transito o trasporto di beni o servizi. La violazione di tali divieti, nonché la fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, assicurazione e qualsiasi altro servizio connesso a tali beni o servizi dovrebbero costituire reato. A tal fine, la nozione di beni comprende prodotti quali tecnologia e attrezzature militari, beni, software e tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o sono elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821.
- (4 septies)** Sono inoltre necessarie altre norme relative alle misure economiche e finanziarie settoriali adottate nell'ambito della PESC. Si tratta di norme sulla prestazione di servizi finanziari o sull'esecuzione di attività finanziarie vietate o limitate da misure restrittive dell'Unione. Tali servizi finanziari e attività finanziarie comprendono, tra l'altro, i finanziamenti e l'assistenza finanziaria, la fornitura di investimenti e di servizi di investimento, l'emissione di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario, l'accettazione di depositi, la fornitura di servizi specializzati di messaggistica finanziaria, la negoziazione di banconote, la fornitura di servizi di rating del credito e la fornitura di cripto-attività e di portafogli.

- (4 octies) Tali misure si riferiscono anche alle norme sulla prestazione di altri servizi vietati o limitati da misure restrittive dell'Unione. Tali servizi comprendono, tra l'altro, la prestazione di servizi di consulenza legale, servizi fiduciari, servizi di pubbliche relazioni, servizi di contabilità, revisione contabile, tenuta di libri contabili e consulenza fiscale, servizi di consulenza amministrativo-gestionale, servizi di consulenza informatica, servizi di pubbliche relazioni, servizi di radiodiffusione, servizi di architettura e ingegneria.
- (5) L'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione richiede inoltre **norme minime comuni relative alle** definizioni penali dei comportamenti elusivi di tali misure.
- (6) [...] **Un esempio di elusione sempre più diffusa consiste nella** [...] pratica applicata da persone o entità designate, di trasferire fondi, proprietà o risorse economiche a terzi allo scopo di eludere le misure restrittive dell'Unione. **Se commesso da persone fisiche designate o da rappresentanti di entità o organismi designati**, tale comportamento viene fatto pertanto rientrare nel reato di elusione armonizzato dalla presente direttiva. **Inoltre, la pratica di fornire informazioni false o fuorvianti al fine di nascondere il fatto che una persona o un'entità designata o un organismo designato è il titolare effettivo o il beneficiario finale dei fondi o delle risorse economiche oggetto di misure restrittive dell'Unione equivale anch'essa a un'elusione delle misure restrittive dell'Unione. Tale comportamento viene fatto pertanto rientrare nel reato di elusione armonizzato dalla presente direttiva.**

(6 bis) Anche l'inosservanza degli obblighi di segnalazione e cooperazione dovrebbe essere considerata reato di elusione, nella misura in cui un corrispondente obbligo di segnalazione e cooperazione con le autorità amministrative competenti sia previsto da una misura restrittiva dell'Unione.

(6 quater) L'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione richiede altresì norme minime comuni relative alla definizione, nell'ambito del diritto penale, dei comportamenti che violano o non soddisfano le specifiche condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti per lo svolgimento di determinate attività che, in assenza di tale autorizzazione, sono vietate o limitate da una misura restrittiva dell'Unione. Qualsiasi attività svolta in assenza di un'autorizzazione costituirebbe invece una violazione di tali misure e, se del caso, potrebbe essere considerata una violazione delle misure di congelamento dei beni, dei divieti di viaggio, degli embarghi sulle armi o di altre misure economiche e finanziarie settoriali.

- (7) I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva.[...] Dovrebbero tuttavia essere previste esenzioni dall'obbligo di comunicare informazioni [...] **ricevute o ottenute da uno dei loro clienti** nel corso dell'esame della loro posizione giuridica [...] **o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento. Tale** consulenza legale [...] dovrebbe pertanto restare protetta dall'obbligo di segreto professionale, tranne nei casi in cui il professionista legale partecipi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, la consulenza legale sia fornita a fin di violazione delle misure restrittive dell'Unione, o il professionista legale sappia che il cliente chiede consulenza legale al fine di violare le misure restrittive dell'Unione. [...]
- (8) [...]

(9) [...].

(10) Le sanzioni per i reati dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la pena massima della reclusione delle persone fisiche. Nei procedimenti penali ci si dovrebbe inoltre poter avvalere di sanzioni o misure supplementari. Queste **possono** [...] comprendere sanzioni pecuniarie, tenendo conto del fatto che la violazione delle misure restrittive dell'Unione è principalmente motivata da considerazioni di ordine economico.

(10 bis) Dovrebbero essere considerati reato anche l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo di commettere reati ai sensi della direttiva.

(11) Dato che anche le persone giuridiche sono oggetto di misure restrittive dell'Unione, anch'esse dovrebbero essere ritenute [...] responsabili per i reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione **quali definiti nella [...] presente direttiva. Per persona giuridica si intende un soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che le loro leggi nazionali prevedano tipi e livelli di sanzioni penali effettivi, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguire gli obiettivi.** Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che le loro **leggi nazionali [...]** prevedano tipi e livelli di sanzioni **non penali** effettivi, dissuasivi e proporzionati **quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguire gli obiettivi. Il livello massimo di sanzioni pecuniarie previsto dalla presente direttiva per i reati a cui essa fa riferimento dovrebbe applicarsi almeno alle forme più gravi di tali reati. Affinché le sanzioni inflitte siano effettive, dissuasive e proporzionate, è opportuno tenere conto della gravità delle azioni nonché della situazione individuale, finanziaria e di altro tipo delle persone giuridiche. Per quanto riguarda i livelli massimi di sanzioni pecuniarie nel diritto nazionale, gli Stati membri possono utilizzare una percentuale del fatturato mondiale totale della persona giuridica interessata o determinare il livello massimo delle sanzioni pecuniarie in importi assoluti. Gli Stati membri dovrebbero decidere quale alternativa scegliere al momento del recepimento della presente direttiva.**

(11 bis) Per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni pecuniarie da infliggere alle persone giuridiche, qualora scelgano di applicare il criterio del fatturato mondiale totale di una persona giuridica, al momento del recepimento della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero decidere se calcolare il fatturato mondiale totale sulla base dell'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato oppure dell'esercizio finanziario precedente alla decisione relativa alla sanzione pecuniaria. Dovrebbero anche valutare la possibilità di prevedere norme per i casi in cui non sia possibile determinare l'importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato oppure nell'esercizio finanziario precedente alla decisione relativa alla sanzione pecuniaria. In tali casi, dovrebbe essere possibile tenere conto di altri criteri, come il fatturato mondiale totale realizzato in uno degli altri esercizi finanziari precedenti. Qualora tali norme includano la determinazione degli importi delle sanzioni pecuniarie in cifre assolute, i loro livelli massimi non dovrebbero essere tenuti a raggiungere i livelli stabiliti nella presente direttiva quale requisito minimo per il livello massimo delle sanzioni pecuniarie determinate in importi assoluti.

(11 ter) Qualora gli Stati membri optino per un livello massimo di sanzioni pecuniarie determinato in importi assoluti, tali livelli dovrebbero essere stabiliti nel diritto nazionale. I livelli più elevati di tali sanzioni pecuniarie dovrebbero applicarsi alle forme più gravi di reati previsti dalla presente direttiva, commessi da persone giuridiche finanziariamente forti. Gli Stati membri possono decidere il metodo di calcolo di tali livelli di sanzioni pecuniarie, comprese le condizioni specifiche applicabili ai livelli più elevati delle stesse. Gli Stati membri dovrebbero essere invitati a riesaminare periodicamente i livelli di sanzioni pecuniarie determinati in importi assoluti rispetto ai tassi di inflazione e ad altre fluttuazioni del valore monetario, in linea con le procedure stabilite nel rispettivo diritto nazionale. Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro dovrebbero prevedere, nella loro valuta, livelli massimi di sanzioni pecuniarie corrispondenti ai livelli determinati nella presente direttiva in euro alla data di adozione della presente direttiva. Tali Stati membri sono invitati a riesaminare periodicamente i livelli anche rispetto all'andamento del tasso di cambio.

(11 quater) La definizione del livello massimo di sanzioni pecuniarie non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate ai singoli casi. Poiché la presente direttiva non stabilisce livelli minimi di sanzioni pecuniarie, i giudici dovrebbero, in ogni caso, infliggere sanzioni adeguate tenendo conto della situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata e della gravità dell'azione. Sebbene sia opportuno tenere conto del livello massimo di sanzione pecuniaria previsto per il rispettivo reato dalla presente direttiva, l'effettiva sanzione pecuniaria inflitta in un caso specifico non dovrebbe essere tenuta a raggiungere il livello massimo di sanzione pecuniaria determinato dalla presente direttiva.

- (12) Si dovrebbe promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia dei livelli delle sanzioni inflitte nella pratica definendo circostanze aggravanti comuni **che, conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, rispecchiano la** gravità del reato commesso. La nozione di circostanze aggravanti dovrebbe essere intesa come la presenza di fatti che consentono al giudice nazionale di pronunciare, per lo stesso reato, una condanna più severa rispetto a quella inflitta in assenza di tali fatti, oppure come la possibilità di tenere conto di più reati cumulativamente al fine di aumentare il livello della sanzione. Gli Stati membri dovrebbero prevedere almeno una di queste circostanze aggravanti in conformità delle norme applicabili in materia stabilite nei rispettivi ordinamenti giuridici. In ogni caso dovrebbe rimanere a discrezione del giudice valutare l'aumento di pena, tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico.
- (13) Gli Stati membri **possono**[...] inoltre provvedere affinché, **conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale**, nei casi in cui l'autore del reato fornisca alle autorità competenti informazioni che altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a identificare o consegnare alla giustizia altri autori del reato o a reperire prove, tali comportamenti possano essere considerati circostanze attenuanti.

- (14) Il congelamento di fondi e di risorse economiche imposto dalle misure restrittive dell'Unione è di natura amministrativa. In quanto tale, dovrebbe essere distinto dalle misure di congelamento di natura penale di cui alla direttiva 2014/42/UE[...]. **Gli Stati membri dovrebbero consentire il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato di cui a tale direttiva. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE dovrebbero procedere in tal senso conformemente a tale direttiva.**
- (15) [...] **Inoltre**, segnatamente nelle situazioni in cui la persona designata, o il rappresentante di un'entità od organismo designati, commette o partecipa a taluni reati riguardanti l'elusione di una misura restrittiva dell'Unione: (i) con il [...] **trasferimento** a terzi [...] di fondi o di risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità od organismo designati, e che **dovranno** [...] essere congelati conformemente a una misura restrittiva dell'Unione, **allo scopo di occultare tali fondi o risorse economiche**; o (ii) **con la comunicazione di informazioni false o fuorvianti allo scopo di occultare** il [...] fatto che una persona o entità designata o un organismo designato [...] è il titolare effettivo o il beneficiario finale di fondi o di risorse economiche[...], **è necessario consentire il congelamento e la confisca dei fondi e delle risorse economiche oggetto di misure restrittive dell'Unione, anche se potrebbero non costituire beni strumentali o proventi ai sensi della direttiva 2014/42/UE.** In tali circostanze, a seguito dell'occultamento, la persona, l'entità o l'organismo designati possono continuare ad accedere, a fare pieno uso e a disporre dei fondi o delle risorse economiche che sono oggetto delle misure restrittive dell'Unione e che sono stati occultati. Tali fondi o risorse economiche dovrebbero pertanto essere **oggetto di congelamento e confisca, conformemente alle garanzie, compreso il rispetto del principio di proporzionalità nei singoli casi, di cui alla direttiva 2014/42/UE. I diritti dei terzi in buona fede non dovrebbero essere pregiudicati.** [...]

- (16) Considerato, in particolare, il carattere globale delle attività degli autori dei comportamenti illeciti contemplati dalla presente direttiva, la natura transfrontaliera dei reati e la possibilità di condurre indagini transfrontaliere, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per contrastare efficacemente tali comportamenti.
- (17) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione necessari per consentire loro di contrastare efficacemente i reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione. **Qualora gli Stati membri siano autorizzati a derogare ai termini di prescrizione, a condizione che il termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti, tali atti possono essere definiti conformemente all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro.**
- (18) Affinché il regime di contrasto sia efficace, integrato e coerente, gli Stati membri dovrebbero organizzare una cooperazione e una comunicazione interne tra tutti gli attori delle catene di contrasto amministrativa e penale.

(19) [...]

(20) **Le persone di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ che comunicano** informazioni [...] sulle violazioni passate, in corso o pianificate delle misure restrittive dell'Unione, compresi i tentativi di elusione, **acquisite nel contesto delle loro attività professionali, rischiano di subire ritorsioni in tale contesto.** [...] **Tali segnalazioni degli informatori possono rafforzare l'applicazione delle norme fornendo** informazioni [...] connesse, ad esempio, a fatti riguardanti tali violazioni, le loro circostanze e le persone, le imprese e i paesi terzi coinvolti. Dovrebbe essere quindi garantita l'esistenza di modalità adeguate per consentire a tali informatori **di utilizzare canali riservati** e di avvisare le autorità competenti, nonché per proteggerli da ritorsioni. A tal fine si dovrebbe prevedere che la direttiva (UE) 2019/1937 [...]⁵ sia applicabile alla segnalazione di violazioni delle misure restrittive dell'Unione e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni, **alle condizioni in essa stabilite.**

⁴ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

⁵ [...]

(21) Onde garantire indagini e azioni penali efficaci per le violazioni delle misure restrittive dell'Unione, i responsabili dell'indagine o dell'azione penale in relazione a tali **reati** [...] dovrebbero avere la possibilità di avvalersi di strumenti investigativi, **se e nella misura in cui l'uso di tali strumenti sia appropriato e proporzionato alla natura e alla gravità dei reati quali definiti dal diritto nazionale. Qualora tali reati possano essere considerati gravi ai sensi del diritto nazionale e nell'ambito della categoria penale di violazione delle misure restrittive, dovrebbero essere disponibili strumenti investigativi** come quelli usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. Il ricorso a tali strumenti, conformemente al diritto nazionale, dovrebbe essere mirato e tenere conto del principio di proporzionalità nonché della natura e della gravità dei reati oggetto d'indagine e dovrebbe rispettare il diritto alla protezione dei dati personali.

(21 bis) Onde garantire indagini e azioni penali efficaci per le violazioni delle misure restrittive dell'Unione, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero cooperare attraverso e con Europol, Eurojust e la Procura europea (EPPO), nell'ambito delle rispettive competenze e conformemente al quadro giuridico applicabile. Tali autorità competenti dovrebbero inoltre condividere fra loro e con la Commissione informazioni su questioni pratiche.

- (22) Una modifica della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale⁶ dovrebbe garantire che la violazione delle misure restrittive dell'Unione sia considerata un reato-presupposto del riciclaggio ai sensi di tale direttiva.
- (23) Gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire **norme minime comuni relative alle** definizioni dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione e la disponibilità di sanzioni penali effettive, dissuasive e proporzionate per i reati gravi connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, tenendo conto della natura intrinsecamente transfrontaliera della violazione delle misure restrittive dell'Unione e del fatto che essa può compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali e di difesa dei valori comuni dell'UE. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁶ Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

(24) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra cui il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, compreso il diritto di non autoincriminarsi e il diritto al silenzio, i principi di legalità, ivi compresi il principio di irretroattività delle sanzioni penali e di proporzionalità dei reati e delle sanzioni, nonché il principio del ne bis in idem. La presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e dovrebbe essere attuata di conseguenza.

- (25) Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che nei procedimenti penali siano rispettati i diritti procedurali degli indagati e degli imputati. A tale riguardo, gli obblighi previsti dalla presente direttiva non dovrebbero incidere sugli obblighi degli Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali, in particolare quelli di cui alle direttive 2010/64/UE⁷, 2012/13/UE⁸, 2013/48/UE⁹, (UE) 2016/343¹⁰, (UE) 2016/800¹¹ e (UE) 2016/1919¹² del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (26) In considerazione della necessità urgente di chiamare a rendere conto delle loro azioni le persone fisiche e giuridiche responsabili della violazione delle misure restrittive dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **12** [...] mesi dalla sua entrata in vigore.

⁷ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

⁸ Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

⁹ Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

¹⁰ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

¹¹ Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

¹² Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

(26 bis) Configurare come reato le violazioni delle misure restrittive dell'Unione ai sensi della presente direttiva mira a garantire che tali violazioni siano punibili come reati e che questi ultimi siano d'applicazione in ciascuno Stato membro. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad adottare nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali tutte le misure necessarie per garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente all'obiettivo da essa perseguito. Gli Stati membri possono scegliere la forma e la modalità di attuazione di tale requisito, senza che debbano essere sempre adottate specifiche disposizioni giuridiche esplicite, garantendo nel contempo che le disposizioni della presente direttiva siano attuate con efficacia cogente incontestabile e con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per soddisfare i requisiti di certezza del diritto, nonché concedendo un'adeguata pubblicità delle misure nazionali adottate in applicazione delle norme dell'UE in modo da consentire alle persone interessate da tali misure di conoscere la portata dei loro diritti e obblighi.

(27) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(28) [...]

[...]A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, con lettera del **3 marzo 2023**[...], l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in relazione alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione [...]

1. [...] La presente direttiva si applica alle violazioni delle misure restrittive dell'Unione. [...]

[...][...][...][...][...]

Articolo 2 bis

Definizioni

2.[...] Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- a) "misure restrittive dell'Unione": misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE;

- b) "persona, entità o organismo designati": una [...] persona [...] fisica [...] o giuridica [...], [...] un'entità o un [...] organismo [...] oggetto di misure restrittive dell'Unione [...];
- c) "fondi": **tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:**
- i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
 - ii) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
 - iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
 - iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
 - v) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
 - vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
 - vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
 - viii) **cripto-attività ai sensi del regolamento xxx/2023 relativo ai mercati delle cripto-attività,¹³**

¹³ **Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937.**

- d) "risorse economiche": attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- e) "congelamento di fondi": il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
- f) "congelamento di risorse economiche": il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche.

Articolo 3

Violazione delle misure restrittive dell'Unione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che **i seguenti comportamenti** [...] costituiscano reato se commessi intenzionalmente, **nella misura in cui ciò equivalga alla violazione di un divieto o di un obbligo stabiliti in una misura restrittiva dell'Unione o in una disposizione nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione, ove sia richiesta l'attuazione a livello nazionale.** [...]
2. [...] [...]:

- a) mettere a disposizione di una persona, entità o organismo designati, o a vantaggio di questi, fondi o risorse economiche, in violazione di un divieto **imposto** da una misura restrittiva dell'Unione;
- b) omettere di congelare [...] fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, entità o organismo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati, in violazione di un obbligo [...] **stabilito in** una misura restrittiva dell'Unione;
- c) consentire a persone fisiche designate l'ingresso **o il transito** nel territorio di uno Stato membro, in violazione di un divieto **imposto** da una misura restrittiva dell'Unione;
- d) concludere **o proseguire** operazioni con uno Stato terzo, organismi di uno Stato terzo, entità **o** [...] organismi posseduti o controllati da uno Stato terzo o da organismi di uno Stato terzo, che sono vietate o limitate da misure restrittive dell'Unione, **ivi compresa l'aggiudicazione o il proseguimento dell'esecuzione di contratti pubblici o di concessione**;
- e) commerciare, [...] **importare** [...], **esportare** [...], **vendere** [...], **acquistare** [...], **trasferire** [...], **far transitare** [...] o **trasportare** [...] **beni** [...], come pure fornire servizi di intermediazione, **assistenza tecnica** o altri servizi connessi a tali beni [...], **in violazione di un divieto imposto da una misura restrittiva dell'Unione**;

- f) prestare **servizi finanziari o effettuare** attività finanziarie vietati [...] o limitati [...] da misure restrittive dell'Unione [...];
- g) prestare altri servizi vietati o limitati da misure restrittive dell'Unione [...];
- h) eludere una misura restrittiva dell'Unione nei seguenti modi:
- i) con [...] il [...] **trasferimento** a terzi [...] di fondi o di risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità od organismo designati, e che **dovranno** [...] essere congelati conformemente a una misura restrittiva dell'Unione, **allo scopo di occultare tali fondi o risorse economiche**;
 - ii) **con la comunicazione di informazioni false o fuorvianti allo scopo di occultare il** [...] fatto che una persona o entità designata o un organismo **designato** [...] sia il titolare effettivo o il beneficiario finale di fondi o di risorse economiche **che dovranno** [...] **essere congelati conformemente a una misura restrittiva dell'Unione** [...];

- iii) con il mancato rispetto, da parte di una persona **fisica designata o di un rappresentante di un'**entità o organismo designati, dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione di segnalare nella giurisdizione di uno Stato membro fondi o risorse economiche ad essi appartenenti o da essi posseduti, detenuti o controllati;
- iv) con il mancato rispetto dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione di fornire [...] alle autorità amministrative competenti informazioni **ottenute nell'esercizio dei doveri d'ufficio riguardanti** fondi o risorse economiche **congelati** o informazioni detenute su fondi o [...] risorse economiche nel territorio degli Stati membri, appartenenti a persone, entità o organismi designati o da essi posseduti, detenuti o controllati, e che non sono stati congelati;
- v) [...] [...]

- i) violare o non soddisfare le condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti per lo svolgimento di attività che, in assenza di tale autorizzazione, sono vietate o limitate da una misura restrittiva dell'Unione.

2 bis. Gli Stati membri possono prevedere che le violazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e h), del presente articolo non costituiscano reato quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore inferiore a 10 000 EUR.

2 ter. Gli Stati membri possono prevedere che le violazioni di cui al paragrafo 1, lettere da d) a g) e i) del presente articolo non costituiscano reato quando coinvolgono beni, servizi, operazioni o attività di un valore inferiore a 10 000 EUR.

2 quater. Gli Stati membri possono prevedere che la violazione di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non costituisca reato in casi di minore importanza.

3. [...] [...]

4. [...] [...]

5. Nessuna disposizione del paragrafo **1** [...] deve essere interpretata nel senso che impone ai professionisti legali di comunicare informazioni **ricevute da uno dei loro clienti o ottenute in merito a uno di essi** [...] nel corso dell'esame della posizione giuridica di [...] **tale cliente o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.** [...]
6. [...] [...] [...] [...]

Articolo 4

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso in relazione ai reati di cui all'articolo 3 siano punibili come reato.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo **1** [...], lettera a), **lettere da d) a g)**, e lettera h), punti i) e ii), [...] sia punibile come reato.

Articolo 5

Sanzioni penali per le persone fisiche

1. Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena massima che preveda la reclusione.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, [...] lettera h), punti iii) e iv), siano punibili con una pena massima di almeno un anno di reclusione quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari almeno a 100 000 EUR. [...]

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, [...] lettere a) e b) [...] e lettera h), punti i) e ii), [...] siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari almeno a 100 000 EUR **alla data in cui è stato commesso il reato.** [...] [...]
- 4 bis. **Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera i), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono beni, servizi, operazioni o attività di un valore pari almeno a 100 000 EUR alla data in cui è stato commesso il reato. Qualora il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), coinvolga prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché esso sia punibile con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione a prescindere dal valore dei prodotti in questione.**
- 4 ter. **Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la soglia di 100 000 EUR o più possa essere raggiunta anche attraverso una serie di reati connessi dello stesso tipo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, se commessi dallo stesso autore.**

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni **o misure supplementari penali o non penali, che possono** [...] comprendere [...] sanzioni pecuniarie.

Articolo 6

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri **provvedono** [...] affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 **quando siano stati** commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona **che occupi una posizione preminente in seno alla persona giuridica e** che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, [...] in virtù:
- a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;
 - b) dell'autorità di adottare decisioni per conto della persona giuridica;
 - c) dell'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.
2. Gli Stati membri **provvedono** altresì [...] affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione [...] di un [...] reato [...] di cui agli articoli 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica **da parte di una persona sottoposta alla sua autorità.**

3. La responsabilità delle persone giuridiche a norma dei paragrafi 1 e 2 non esclude [...] procedimenti penali nei confronti di persone fisiche che abbiano commesso, istigato o concorso nei reati di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 7

Sanzioni per le persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 [...] sia **punibile mediante** [...] sanzioni **o misure penali o non penali** effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali [...] e che possono comprendere anche altre sanzioni **o misure penali o non penali** quali:

a-1) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

a-2) l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

- a) l'interdizione di esercitare un'attività commerciale;
- b) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato;
- c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;

- e) la chiusura dei locali usati per commettere il reato.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo [...] **6**, i reati di cui all'articolo 3, paragrafo **1**, [...] siano punibili con sanzioni pecuniarie **penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità dei comportamenti e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il livello [...]** massimo delle **sanzioni pecuniarie non sia [...]** inferiore:
- a) all'1 % del fatturato globale totale della persona giuridica, **nell'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato oppure** nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria [...], **per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), punti iii) e iv), e al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica, nell'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato oppure nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria, per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera h), punti i) e ii), e lettera i);**
- o, in alternativa**
- b) **a un importo pari a 8 milioni di EUR per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), punti iii) e iv), e pari a 40 milioni di EUR per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera h), punti i) e ii), e lettera i).**

Quando prevedono sanzioni pecuniarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri possono stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l'importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato oppure nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

3. [...] [...]

Articolo 8

Circostanze aggravanti

Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli 3 e 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze possano, **conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale**, essere considerate circostanze aggravanti:

- a) il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio¹⁴;
- b) il reato è stato commesso da un fornitore di servizi professionale in violazione dei suoi obblighi professionali;

¹⁴ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

c) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni **o da un'altra persona nell'esercizio di una funzione pubblica** [...]

d) [...] [...].

Articolo 9

Circostanze attenuanti

Purché non si tratti già di un obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione, gli Stati membri **possono** [...] adotta[...]re le misure necessarie affinché, con riferimento ai reati di cui agli articoli 3 e 4 e **conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale**, [...] **si possa considerare una** circostanza attenuante [...] **il fatto che** l'autore del reato fornisca alle autorità competenti informazioni che altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato, **oppure** [...] fornisca alle autorità competenti informazioni che altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a reperire prove.

Articolo 10

Congelamento e confisca

- 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato di cui agli articoli 3 e 4. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio procedono in tal senso conformemente a tale direttiva.**

2. Gli Stati membri adottano **inoltre** le misure necessarie **per consentire il congelamento e la confisca de**[...]i fondi o **delle** risorse economiche oggetto di misure restrittive dell'Unione, rispetto ai quali la persona **fisica o il rappresentante di un'entità od** organismo designati commette o partecipa a un reato di cui all'articolo 3, [...] **paragrafo 1)**, lettera h), punto i) o ii) [...]. **Gli Stati membri procedono in tal senso conformemente alle garanzie di cui alla direttiva 2014/42/UE, compreso il rispetto del principio di proporzionalità nei singoli casi. Il presente paragrafo non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede.**

Articolo 11

Norme sulla giurisdizione

1. [...] **Gli Stati membri adottano** le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei seguenti casi:
- a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul loro territorio [...];
 - b) il reato è stato commesso a bordo di **una nave o di un aeromobile immatricolato nello Stato membro o battente la sua bandiera** [...];
 - c) l'autore del reato è un loro cittadino [...].
 - d) [...] [...]
 - e) [...] [...]
 - f) [...] [...]

1 bis. Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione a uno o più reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del proprio territorio quando:

- a) l'autore del reato è un suo residente abituale;**
- b) l'autore del reato è un suo funzionario che agisce nelle sue funzioni ufficiali;**
- c) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio;**
- d) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente sul suo territorio.**

2. Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale Stato membro sia tenuto a svolgere il procedimento penale. Se del caso la questione è deferita a Eurojust conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio¹⁵.

¹⁵ Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su [...] denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.

Articolo 12

Termini di prescrizione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, affinché questi possano essere contrastati efficacemente.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere che le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria per i reati di cui agli articoli 3 e 4 punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno cinque anni dal momento in cui il reato è stato commesso.
3. [...] [...]
4. [...] **3.** Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:
 - a) una pena superiore a un anno di reclusione; o in alternativa
 - b) una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno **cinque** [...] anni di reclusione,

irrogata a seguito di condanna definitiva per uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 possa essere eseguita per almeno cinque anni dalla data della condanna definitiva. [...]

4. **In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione più breve di cinque anni, ma non inferiore a tre anni, purché prevedano che tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.**

Articolo 13

Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti di uno Stato membro

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione [...] tra tutte le loro autorità amministrative, di contrasto e giudiziarie competenti.

Questi meccanismi **potrebbero consentire, tra l'altro** [...]:

- a) che siano garantite le priorità e una concezione comuni dei collegamenti tra l'attività di contrasto in ambito penale e quella in ambito amministrativo;
- b) lo scambio di informazioni a fini strategici e operativi, **entro i limiti stabiliti dalle norme applicabili**;
- c) la consultazione nell'ambito di singole indagini, **entro i limiti stabiliti dalle norme applicabili**;
- d) lo scambio di migliori pratiche;
- e) l'assistenza a[...]**gli** operatori che si occupano di questioni attinenti alle attività di indagine e all'esercizio dell'azione penale in relazione ai reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione,

e possono, se del caso, assumere la forma di organismi di coordinamento specializzati, protocolli d'intesa tra le autorità competenti, reti di contrasto nazionali e attività di formazione congiunte.

Articolo 14

Segnalazione di violazioni delle misure restrittive dell'Unione [...] e protezione delle persone che segnalano [...] tali violazioni [...]

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché [...] la direttiva (UE) 2019/1937¹⁶ sia applicabile [...] **alla segnalazione [...] di violazioni delle misure restrittive dell'Unione [...] di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni, alle condizioni in essa stabilite.**

Articolo 15

Strumenti investigativi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci e **proporzionati** [...] per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4. **Qualora tali reati siano gravi, sono messi a disposizione strumenti investigativi speciali, come quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata.**

¹⁶ Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Articolo 16

Cooperazione tra le autorità degli Stati membri, la Commissione, Europol, Eurojust e la Procura europea

1. Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, le autorità degli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4. A tal fine, la Commissione e, se del caso, Europol ed Eurojust offrono l'assistenza tecnica e operativa per facilitare il coordinamento delle indagini e dell'azione penale da parte delle autorità competenti.
2. Le autorità competenti degli Stati membri condividono inoltre regolarmente con la Commissione e altre autorità competenti informazioni su questioni pratiche, in particolare i modelli di elusione delle misure, ad esempio le strutture per nascondere la titolarità effettiva e il controllo delle attività.

Articolo 17

Modifiche della direttiva (UE) 2018/1673

All'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1673 è aggiunta la lettera seguente:

"w) violazione delle misure restrittive dell'Unione".

Articolo 18
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP - inserire la data: entro **12** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 19
Valutazione e relazioni

1. Entro [OP - inserire la data corrispondente a due anni dopo la scadenza del termine per il recepimento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.
2. Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione le seguenti statistiche relative ai reati di cui agli articoli 3 e 4, **se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:**
 - a) il numero di procedimenti penali avviati, archiviati, conclusi con un proscioglimento, conclusi con una condanna e in corso;

- b) i tipi e i livelli delle **sanzioni** inflitte per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici di cui al paragrafo 2 utilizzando gli appositi strumenti istituiti dalla Commissione per le relazioni nel settore delle misure restrittive.
4. Entro il [OP - inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la scadenza del termine per il recepimento], la Commissione effettua una valutazione dell'impatto della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

Articolo 20

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente / La presidente

Per il Consiglio
Il presidente